

In prima lettura la Legge sul Consumo: a San Marino arriva la "class action"

Sds Righi: "Con questa legge ci allineiamo agli standard internazionali ma lo facciamo in stile sammarinese"



ell'ultimo Consiglio Grande e generale è stato presentato in prima lettura il Pdl sulla "Legge sul consumo".

La proposta legislativa ha l'obiettivo di introdurre una norma "quasi" concernente la tutela, anche preventiva, dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione.

La legge introduce principi generali della tutela del consumo con lo scopo di conformare, proporzionalmente, l'Impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea in materia, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi esteri e garantire, anche all'interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore dei consumatori e di altri Stati che vogliono includere contratti sul territorio di San Marino oppure con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione e distanza. La Segreteria di Stato all'Industria ha avuto particolare riguardo che tale avvicinamento alle normative di matrice comunitaria ed internazionale avvenga comunque nel pieno rispetto del testo normativo sammarinese. Considerate le peculiarità dello Stato e gli strumenti di diritto come già previsti e disciplinati. Il testo, infatti, anche in un'ottica di semplificazione, non costituisce un vero e proprio Codice del Consumo, come già riferito e come è stato introdotto in altri ordinamenti, poiché vuole dettare i principi fondamentali, quali: i diritti dei consumatori, gli obblighi dei produttori e fornitori, le pratiche commerciali scorrette introducendo, altresì, nuovi strumenti di tu-

tela sia davanti ad un'Autorità di nuova Istituzione competente in materia e fondamentale nella logica di maggiore integrazione con il contesto europeo; sia di fronte al Commissario della Legge (azione di classe c.d. class action), senza tralasciare poi previsioni volte all'introduzione di processi che, pur garantendo la massima tutela, possano portare velocemente alla definizione delle controversie rafforzando il concetto di certezza del diritto così strettamente legati alle esigenze del mondo economico.

Nello specifico il Presente Progetto di Legge nei suoi tratti fondamentali e degni di nota è così articolato:

All'articolo 3 viene definito l'ambito di applicazione della legge che ha lo scopo di garantire un elevato grado di tutela a favore dei consumatori cittadini sammarinesi e, in una logica di reciprocità, di altri Stati.

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono l'informazione del consumatore e gli obblighi generali e specifici di informazione.

L'articolo 7 disciplina la pubblicità nei rapporti tra operatori economici e verso i consumatori con la finalità di tutelare gli stessi dalla pubblicità ingannevole posta in essere da concorrenti e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire i limiti della pubblicità comparativa.

All'articolo 8 è disposto il divieto delle pratiche commerciali scorrette aggressive, le azioni e i comportamenti ingannevoli e le omissioni ingannevoli, mentre all'articolo 9 si prevede che i contratti conclusi in base a una pratica commerciale accertata o dichiarata scorretta sono nulli.

Con gli articoli 10 e 11 viene delegato al Congresso di Stato il disciplinare l'Autorità di vigilanza sui consumatori, che deve essere dotata di autonome competenze funzionali e decisionali.

L'Autorità è ritenuta fondamentale al fine di garantire una corretta integrazione al contesto europeo avendo la stessa il principale ruolo di rappresentare il punto di contatto con tutte le altre autorità degli Stati membri dell'Unione, e

deve constare di un organo collegiale che opera in piena autonomia e indipendenza. All'Autorità, e solo temporaneamente all'Ufficio Attività di Controllo, saranno attribuite funzioni di regolamentazione con lo scopo anche di assicurare il costante aggiornamento alle norme e pratiche internazionali tempo per tempo vigenti, di controllo e di potere ispettivo e sanzionatorio sulle materie disciplinate dalla legge, nelle forme e nei limiti ivi indicati. Tale Autorità inoltre assorbe in parte le funzioni della Commissione Prezzi di cui alla Legge 31 ottobre 1994 n. 89 che viene abrogata arrivando in tal modo ad un approccio di libero mercato in ragione della conseguente eliminazione dei tariffari imposti per ordinanza trattate dalla medesima commissione ma garantendo un controllo più efficace sull'andamento del mercato e sulle eventuali distorsioni legate all'aumento dei prezzi.

L'articolo 12 esplicita di fatto una regola già nota alla giurisprudenza nel disporre che sono vessatorie le clausole che, oggettivamente, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Dall'articolo 13 all'articolo 17 vengono dettate le disposizioni relative alla sicurezza e qualità dei prodotti, alla presunzione e valutazione di sicurezza, alle responsabilità del produttore e del fornitore. Si precisa, al fine di fugare ogni dubbio, che è consentita l'immissione sul mercato di beni perfettamente in regola alle normative di settore ma per loro natura pericolosi. Sarà cura, pertanto, di tutti i soggetti della filiera porre in essere tutti i presidi di sicurezza. Sul punto si evidenzia che avendo il nostro tessuto economico particolari interessenze con il mercato estero molte di queste pratiche sono già parte dell'attuale operatività degli operatori sammarinesi.

L'articolo 18 vieta qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore o del fornitore ed individua i termini di prescrizione

dell'azione di risarcimento.

All'articolo 19, rubricato "Conformità al contratto", si ribadisce e si esplicita un principio già chiaro all'ordinamento in base al quale il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il bene deve essere esente da vizi e si ritiene conforme qualora sia idoneo all'uso al quale è destinato o a quello che intende farne l'acquirente o corrisponde alla descrizione fatta dal venditore.

L'articolo 20 tratta i diritti del consumatore, in particolare fa riferimento al diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. In primis viene esplicitato il diritto del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente o riconducibile al momento della consegna del bene con particolare attenzione al corretto bilanciamento delle responsabilità alla luce della filiera di produzione, fornitura e vendita per quanto di competenza.

All'articolo 21 viene disciplinato il recesso per i contratti a distanza, on-line o negoziati fuori dai locali commerciali ove si prevede in favore del consumatore un periodo minimo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi, ciò in linea con la ratio prevista anche a livello europeo. Tale previsione è una tutela ulteriore per quei casi in cui il consumatore non ha potuto, considerata la particolare modalità di vendita, fisicamente prendere visione del prodotto prima di concludere il contratto.

Gli articoli 22 e 23 trattano rispettivamente i temi delle garanzie legali e convenzionali.

Con l'articolo 24 viene disciplinato il "Procedimento per la repressione delle violazioni dei diritti del consumatore", di nuova introduzione, esperibile di fronte all'Autorità di vigilanza qualora l'operatore economico ponga in essere comportamenti che possano comportare gravi rischi per i diritti dei consumatori...

Continua a pag. 3